

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2007 | 30036
del 1-2-2007
MRF

Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere
– Universitarie di:
- Bologna
- Ferrara
- Modena
- Parma

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
di Reggio Emilia

Al Direttore Generale dell'AUSL di Bologna

Al Direttore Generale degli Istituti Ortopedici
Rizzoli

Loro Sedi

OGGETTO: Equiparazione economica del personale tecnico – amministrativo universitario
al corrispondente personale delle Aziende Sanitarie.

Com'è noto, la normativa via via succedutasi in tema di esercizio integrato delle
attività assistenziali, didattiche e di ricerca all'interno delle Aziende Ospedaliere –
Universitarie, non ha chiarito compiutamente le problematiche relative allo status del
personale medico e non medico ivi operante.

In particolare, per quanto riguarda il personale tecnico – amministrativo
universitario, non è a tutt'oggi stata emanata la tabella nazionale delle corrispondenze tra
le figure professionali universitarie e quelle del comparto sanità, prevista dall'art. 51,
comma 2, del CCNL Comparto Università.

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 21 – Tel. 051.6397150 – 051.6397151 – Telefax 051.6397050
e-mail: sanita@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO	Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO			NUMERO	SUB.
DP				3350	600	30	10				2007	2		
a uso interno	DP									Fasc.				


Si è reso, pertanto, necessario ed opportuno - al fine di garantire regole certe e trasparenti nell'ambito delle strutture convenzionate che ne favoriscano la funzionalità, ed al fine di prevenire possibili contenziosi - definire un sistema di equiparazione economica provvisoria su base regionale: è stata, quindi, avviata una lunga ed approfondita fase di confronto che, assieme a questa Regione, ha impegnato i tecnici degli Atenei e delle Aziende Ospedaliere - Universitarie, al termine del quale si è aperto il confronto con le Organizzazioni Sindacali, che ha portato alla definizione dell'allegato documento di linee guida.

Si provvede, quindi, a trasmettere le Linee Guida per l'equiparazione economica del personale tecnico - amministrativo universitario al corrispondente personale delle Aziende Sanitarie, condivise con le Organizzazioni Sindacali in data 19.12.2006.


Detto documento andrà a comporre il più articolato Accordo per il personale universitario docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo da adottarsi in attuazione del D.Lgs.vo n. 517/99, come previsto dall'art. 8 del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma, approvato con deliberazione di Giunta n. 297 del 14.2.2005.

Il competente Servizio Attività Giuridico Amministrativa e Sviluppo Risorse Umane in ambito sanitario e sociale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali è a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario circa il contenuto delle allegate linee guida.

Giovanni Blesoni



All. n. 1



**VERBALE DI INCONTRO RELATIVO A DOCUMENTO QUADRO
PER L'EQUIPARAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO AL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE
AZIENDE SANITARIE**

Il giorno 19 dicembre 2006 il Dott. Lorenzo Broccoli per l'Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute, il Prof. Avv. Sandro Mainardi per gli Atenei della regione e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali per il personale del comparto "Università", si sono incontrati presso la sede dell'assessorato regionale alla sanità. Dalla discussione è emerso quanto segue

- che il documento in questione è stato redatto da un gruppo tecnico coordinato dalla Direzione Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna e composto dai rappresentanti delle Università e delle Aziende sanitarie regionali;
- che la normativa in vigore in materia non dà completa soluzione alle problematiche esistenti per il personale non medico operante nelle cliniche e negli istituti convenzionati;
- che in particolare l'art. 51, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Università in cui si dispone che: "...ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto e quelle previste dal C.C.N.L. del comparto sanità...";
- che detta tabella non è stata, ad oggi, emanata e che la suddetta mancata emanazione, e la conseguente incertezza nella equiparazione, arreca, di fatto, pregiudizio sia al personale universitario convenzionato, sia agli Enti;
- che si ritiene pertanto necessario, dare applicazione alla disposizione di legge sopracitata definendo un sistema di equiparazione provvisorio su base regionale in applicazione e a specificazione di quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30 del CCNL comparto università del 27.1.2005.


    
1/2


Considerati i punti così illustrati le parti pertanto,

DANNO ATTO CHE

- Per l'equiparazione economica del personale tecnico-amministrativo universitario al corrispondente personale delle Aziende Sanitarie, gli enti si atterranno ai principi di seguito riportati, *nell'originato documento*

Bologna, li 19 dicembre 2006







Per le OO.SS.
FIL CGIL A.D.C.

UIL-PA U.R. Quarantotto

UIL-PAUR Dante Butti

SNALS-CISAPUNI Rosella Mori
CSA di CISAC Università


CISAL REGIONAL EMILIA ROMAGNA (UNIVERSITÀ)


ROBERTO ALBERTINI

Cirena Quilici CISL - Unipati
Regionale

Per presa in atto del
contenuto della deliberazione
Assemblea 2/2
Rd B/CUB Università

NOTE IN CALCE al documento quadro per l'equiparazione economica del personale tecnico-amministrativo universitario.

Il CSA di CISAL Università, letta la bozza trasmessa dalla Regione Emilia Romagna, preso atto che, in massima parte, contiene quanto concordato presso l'Università di Parma, ne condivide il contenuto.

Ciò, salvo quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Al contempo, il CSA di Cisal Università non può sottoscrivere quanto affermato dal rappresentante della Regione, Dott. Broccoli, in ordine al fatto che gli emolumenti che saranno corrisposti privi degli accessori di legge, ovvero interessi legali via via maturati e rivalutazione monetaria.

BOLOGNA 13/12/2006





Bologna, 19 Dicembre 2006

NOTE AL DOCUMENTO: LINEE GUIDA PER L'EQUIPARAZIONE DEL PERSONLE TECNICO-AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO AL CORISPONDENTE PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE

Il documento proposto pur essendo solo in parte condivisibile per quanto riguarda le equiparazioni economiche del personale universitario, letto nel contesto della riorganizzazione in atto e della costituzione dei DAL, risulta spingersi in avanti nel considerare il personale universitario a totale servizio dell'Azienda con compiti di sola assistenza, dimenticando le implicazioni che invece dovrebbero derivare da mansioni finalizzate al sostegno della Ricerca, ragion d'essere dei policlinici universitari.

L'art. 5 così definito, e inserito solo nell'ultima bozza presentata oggi, comprova infatti appieno tale assunto e non può essere condiviso da RdB/CUB.

L'apprezzato e non facile impegno che la Regione si è assunta in questi ultimi anni per arrivare ad un accordo di massima con le Università regionali in materia di equiparazione del personale tecnico amministrativo universitario ha indotto RdB/CUB Università ad auspicare un ulteriore sforzo nel definire gli strumenti per una reale equità sul piano giuridico del personale oggi inquadrato in cat. C, ma che in virtù della normativa in materia di professioni sanitarie dovrebbe essere inquadrato in cat.D.

Prendiamo atto oggi che questo non è avvenuto.

Convenendo sul fatto che il tavolo di confronto regionale non può che considerarsi un elemento "facilitatore" nel raggiungimento degli accordi universitari nel senso di una omogeneità regionale di applicazione della normativa, RdB/CUB, pur essendo stata presente da principio alla discussione, non si impegna a sottoscrivere l'accordo, definendolo parziale e solo in parte risolutivo dei problemi aperti. Sottoscrive per presa d'atto il verbale dell'incontro.

p. RdB/CUB Università
Antonella Zago

**LINEE GUIDA
PER L'EQUIPARAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO AL CORRISPONDENTE
PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE**

Premesso:

- che l'art. 31 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 stabilisce, in favore del personale universitario non medico operante nelle cliniche e negli istituti convenzionati, la corresponsione di una indennità (utile ai fini pensione giusta sentenza Corte costituzionale n. 126 del 24.6.1981) nella misura necessaria per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle Unità Sanitarie Locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità e che detta indennità va considerata in termini dinamici nel senso che tutte le variazioni qualitative e quantitative dei trattamenti economici delle rispettive amministrazioni che intervengono nel tempo finiscono per incidere sull'entità dell'indennità in questione;
- che i CCNL del comparto Sanità ed Università relativi al quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritti rispettivamente il 7 aprile 1999 e il 9 agosto 2000, hanno sottoposto ad una profonda revisione l'ordinamento professionale del personale, sostituendo al sistema di inquadramento basato sulle qualifiche funzionali, quello basato sulle categorie, articolate al loro interno per livelli economici differenziati e/o per fasce retributive;
- che l'art. 51, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Università stipulato il 9.08.2000 dispone che: "...ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto e quelle previste dal C.C.N.L. del comparto sanità...";
- che detta tabella non è stata, ad oggi, emanata;
- che il CCNL del comparto università relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 27.1.2005 ha definito una nuova disciplina della materia (artt. 28, 29 e 30) applicabile con decorrenza 27 gennaio 2005;
- che si ritiene pertanto utile e necessario, per ottemperare alle previsioni di cui al citato D.P.R. n. 761/79, disporre un sistema di equiparazioni su base regionale valido fino all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al punto precedente;
- che l'equiparazione economica non incide in alcun modo sull'inquadramento formale, giuridico ed economico, del personale universitario, il quale è regolato dalle specifiche disposizioni del CCNL del comparto Università.

Rubini

1/6


AB

Tutto ciò premesso, ai fini della definizione di un sistema di equiparazione regionale, la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma ritengono tecnicamente percorribile una soluzione articolata nei seguenti punti:

1. definizione di una tabella di comparazione delle categorie introdotte dai CCNL dei due comparti utilizzabile in fase di prima applicazione del nuovo sistema di inquadramento professionale del personale del comparto università, con riferimento alla situazione in essere alla data di sottoscrizione del relativo contratto (9 agosto 2000). L'applicazione della tabella avrà decorrenza dal 9 agosto 2000 (data di sottoscrizione del CCNL del comparto Università quadriennio 1998/2001);
2. definizione delle regole per l'equiparazione economica del personale universitario che svolge mansioni corrispondenti a quelle del personale del comparto sanità del ruolo sanitario e tecnico coinvolto dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 20.9.2001;
3. personale laureato già equiparato alla dirigenza o equiparabile alla dirigenza del SSN;
4. confronto delle voci stipendiali del trattamento economico;
5. Modalità di gestione del personale universitario in convenzione.

1. Tabella di comparazione

In relazione all'equiparazione del personale tecnico amministrativo universitario che presta servizio in strutture convenzionate alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto università relativo al quadriennio normativo 1998-2001 (9.8.2000), le parti assumono quale punto di riferimento la seguente tabella di comparazione delle categorie introdotte dal contratto del personale del comparto sanità del 7.4.1999, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, the name 'Rucci', a checkmark, the number '216', another signature, and a final signature on the right.

C. SANITÀ	C. UNIVERSITÀ
A0-1 A2 A3-4	B1
B0 B1 B2-3-4	B2
BS0-1 BS2 BS3 BS4	B3 B4
C0 C1 C2 C3 C4	C1 C2 C3
D0 D1 D2 D3 D4 D5*	C4 C5
DS0 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Si dà atto che la tabella di equiparazione sottintende come già avvenuta l'applicazione dell'art. 45 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.9.1995 al personale universitario e che viene presa in considerazione per l'equiparazione stessa la situazione in essere alla data del 9.8.2000.

I trattamenti economici in favore del personale universitario conseguenti alle equiparazioni di cui alla tabella decorrono dal 9.8.2000 e hanno validità fino all'entrata in vigore degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL 27.1.2005 del comparto università, tenuto conto delle progressioni di carriera avvenute in ambito universitario fino a quella data. Vengono confermate in via definitiva le somme corrisposte fino all'8.8.2000 in favore del personale tecnico-amministrativo universitario a titolo di integrazione ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 761/1979.



 A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, the name 'Rosa', a checkmark, the number '3/6', another signature, the initials 'AB', 'mf', and a final signature.

2. Personale universitario dell'area socio sanitaria e tecnico scientifica (ruolo sanitario per l'Azienda) – passaggio dalla categoria C alla categoria D

Per quanto riguarda il personale universitario dell'area socio sanitaria e tecnica appartenente alla categoria C che svolge mansioni corrispondenti a quelle del personale del comparto sanità del ruolo sanitario nonché del profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico coinvolto dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 20.9.2001 (passaggio con decorrenza 1.9.2001 dalla categoria C alla categoria D), l'equiparazione economica viene disposta secondo i criteri di seguito esposti.

- Per il personale universitario già convenzionato alla data del 20.9.2001 (data di sottoscrizione del CCNL del comparto sanità – 2° biennio economico), l'equiparazione avviene con decorrenza 1.9.2001 secondo la seguente tabella, previo accertamento del concreto svolgimento delle relative mansioni secondo modalità concordate tra Azienda sanitaria ed Università.

Fascia Univ	Tabellari Sanità Cat. C	Incremento (art. 8 c. 2 CCNL 20.9.2001)	TOTALE	Fascia San	Tabellari Sanità Cat. D	Importi Eccedenti il valore di fascia
C1	19.509.000	2.588.000	22.097.000	D	22.097.000	0
C2	20.498.000	2.588.000	23.086.000	D	22.097.000	989.000
C3	21.642.000	2.588.000	24.230.000	D1	23.364.000	866.000
C4	22.798.000	2.588.000	25.386.000	D2	24.520.000	866.000
C5	24.496.000	2.588.000	27.084.000	D4	26.820.000	264.000

- Per i convenzionamenti di personale universitario dell'area socio-sanitaria e tecnica appartenenti alla categoria C operati successivamente alla data del 20.9.2001, l'equiparazione potrà essere operata solo in presenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento sanitario per lo svolgimento dell'attività dei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Personale laureato già equiparato o equiparabile alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Il personale laureato già equiparato, in base a previgenti accordi tra le Università e le Aziende sanitarie di riferimento, alla dirigenza non medica del comparto sanità, conserva l'equiparazione in atto, la quale dovrà tenere conto, ai fini del riconoscimento dei benefici economici, delle indennità riconosciute al corrispondente personale del S.S.N. (indennità previste dal CCNL della dirigenza sanitaria).

Il personale universitario inquadrato nella categoria EP non trova collocazione nelle fasce previste dall'art. 28 del 27.1.2005 (cfr. art. 28, comma 6). Non è quindi

definita una soluzione in merito ai criteri da seguire per la sua equiparazione economica al personale del comparto sanità, se non limitatamente all'applicazione della norma di salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche conseguite alla data di entrata in vigore del predetto CCNL.


In attesa che la questione venga regolata nelle sedi contrattuali competenti, si ritiene opportuno definire alcune regole transitorie, tali da non pregiudicare le soluzioni che saranno individuate dalla contrattazione nazionale:

1. il personale già equiparato, in base a previgenti accordi tra le Università e le Aziende sanitarie di riferimento, alla dirigenza del comparto sanità, conserva l'equiparazione in atto;
2. il personale inquadrato in categoria EP, Area Tecnico scientifica e Socio Sanitaria convenzionato in data antecedente al 26.1.2005, è temporaneamente equiparato alla dirigenza non medica con il trattamento economico previsto per il corrispondente personale del SSN, a partire dalla data di inquadramento nella categoria, fatti salvi i conguagli attivi e passivi che potranno discendere dalla emanazione di una diversa normativa nazionale;
3. il personale inquadrato in categoria EP in convenzione nel periodo di vigenza del presente documento, non rientrante nelle previsioni dei precedenti punti 1 e 2 (personale Area Amministrativa; personale Area Tecnico scientifica e Socio Sanitaria convenzionato dopo il 26.1.2005) la temporanea equiparazione economica alla dirigenza non medica del SSN avverrà previo accertamento, in forma congiunta tra Università ed Azienda, del concreto svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza del SSN, fatti salvi i conguagli attivi e passivi che potranno discendere dalla emanazione di una diversa normativa nazionale;
4. il personale inquadrato in categoria EP non rientrante nelle previsioni dei precedenti punti 1, 2 e 3 viene temporaneamente equiparato al personale non dirigenziale del comparto sanità, assumendo i parametri retributivi in vigore per le fasce economiche più elevate della categoria DS, secondo modalità che saranno definite dalla contrattazione decentrata, fatti comunque salvi i conguagli attivi e passivi che potranno discendere dalla emanazione di una diversa normativa nazionale.

4. Confronto delle voci stipendiali del trattamento economico

Al fine di individuare gli emolumenti da porre a raffronto per la determinazione dell'indennità, si ritiene opportuno precisare che nella fattispecie per trattamento economico complessivo devono intendersi gli assegni fissi e ricorrenti aventi natura stipendiale, escluse le voci legate all'anzianità individuale.

Per quanto riguarda il personale equiparato alla dirigenza sanitaria del SSN, ai fini della determinazione della misura dell'indennità di equiparazione, si conviene di considerare, in via meramente equitativa, anche il valore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro percepita dal dirigente del SSN. Stante la particolarità della situazione di tale personale, per il quale si continua ad applicare l'art. 31 del DPR 20.12.1979 n. 761, con l'erogazione di una indennità di equiparazione calcolata però sul compenso economico complessivo del personale dirigente e non sul trattamento aggiuntivo previsto dal D.Lgs. n. 517/99, si



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature with the initials 'R. Rossi' below it, a signature with the number '516' next to it, a signature with the initials 'AB' next to it, and a final signature with the initials 'M. Rossi' next to it.

concorda, in attesa di una compiuta disciplina nazionale, che l'ammontare massimo della predetta indennità di equiparazione non possa in ogni caso comportare una retribuzione individuale annua superiore alla retribuzione di un corrispondente dirigente del SSN (escluse le voci accessorie che dovranno essere riconosciute per l'effettiva attività assistenziale prestata).

5. Modalità di gestione del personale universitario in convenzione

In relazione alle modalità dell'integrazione tra Azienda sanitaria ed Università, si fissano i seguenti principi di carattere generale, che dovranno improntare la gestione del personale universitario che già opera nelle Aziende del SSR o che verrà convenzionato:

- 8)
1. Le attività assistenziali devono essere svolte da parte del personale tecnico universitario sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del SSN (art. 2, comma 6, d.lgs. n. 517/1999).
 2. Le politiche di acquisizione e di sviluppo professionale del personale universitario destinato allo svolgimento delle attività assistenziali e di quelle ad esse strumentali, avvengono sulla base di una valutazione congiunta tra Azienda sanitaria ed Università dei fabbisogni organizzativi e professionali necessari per lo sviluppo del rapporto di integrazione.
 3. Le Aziende del SSR sono tenute ad esigere lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento del comparto sanità al quale il dipendente universitario sia equiparato.
 4. Le Aziende sanitarie e le Università potranno individuare gli strumenti concertativi diretti a dare compiuta attuazione al predetto principio.
 5. Nell'ottica di garantire gli strumenti di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale dei dipendenti universitari, sarà cura delle Aziende e delle Università attivare le forme di relazione con le OO.SS. previste dai CC.CC.NN.LL.

Presso l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna verrà operato un monitoraggio sull'attuazione dei processi di equiparazione e sulle sue ricadute economiche.

[Handwritten signatures]

FCC CGIL
Regione CISL
UIL-PAU-R
UIL-PAUA
CISAL UNIVERSITÀ REGIONE EMILIA ROMAGNA

RMAS (SNACS - CISAPONI)